



*Comune di Pavullo nel Frignano
(Provincia di Modena)*

***Regolamento Generale
delle
entrate comunali***

Approvato con delibera di C.C. n. ... del 26/06/2020

INDICE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Rapporti ed assistenza ai contribuenti e ai cittadini.....	4
Articolo 3 - Individuazione delle entrate comunali.....	5
Articolo 4 - Determinazione scadenze di versamento.....	5
TITOLO II	5
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	5
Articolo 5 - Statuto Del Contribuente	5
Articolo 6 - Forme di gestione	5
Articolo 7 - Modalità di pagamento delle entrate tributarie	6
Articolo 8 - Versamenti minimi delle entrate tributarie.....	6
Articolo 9 - Attività di verifica e controllo delle entrate tributarie	6
Articolo 10 - Attività di accertamento delle entrate tributarie	7
Articolo 11 - Accertamento esecutivo tributario.....	7
Articolo 12 - Importo minimo per attività di accertamento tributario.....	8
Articolo 13-Recupero bonario per entrate extratributarie.....	8
Articolo 14 - Accertamento esecutivo patrimoniale	8
Articolo 15 - Interessi moratori per attività di accertamento.....	9
Articolo 16 - Rateizzazione.....	9
Articolo 17 - Rimborsi delle entrate tributarie	10
Articolo 18 - Compensazione di entrate tributarie	11
Articolo 19 - Rimborsi Delle Entrate Extratributarie.....	12
Articolo 20 - Compensazione su proposta d'ufficio	12
TITOLO III	13
Riscossione coattiva delle entrate	13
Articolo 21- Riscossione coattiva	13
Articolo 22 - Importo minimo per riscossione coattiva	13
Articolo 23- Interessi moratori per riscossione coattiva	13
Articolo 24 - Costi di elaborazione e notifica	14
Articolo 25 -Rateizzazione.....	14
Articolo 26- Discarico per crediti inesigibili	14
Articolo 27 - Ingiunzioni di pagamento.....	15
TITOLO IV	15

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15
CAPO I	15
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	15
Articolo 28 - Diritto di interpello del contribuente.....	15
Articolo 29 - Presentazione dell'istanza dell'interpello	15
Articolo 30 - Istanza di interpello.....	16
Articolo 31 - Adempimenti del Comune.....	17
Articolo 32 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	17
CAPO II	18
AUTOTUTELA.....	18
Articolo 33 - Esercizio Dell'autotutela.....	18
Articolo 34 - Autotutela su istanza di parte.....	19
Articolo 35 - Effetti.....	19
CAPO III.....	19
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	19
Articolo 36 - Esercizio dell'accertamento con adesione	19
Articolo37 - Ambito di applicazione.....	19
Articolo38 - Competenza	20
Articolo39 - Attivazione del procedimento	20
Articolo 40 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	20
Articolo 41 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	20
Articolo 42 - Svolgimento del contraddittorio	21
Articolo 43 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.....	22
Articolo 44. Esito negativo del procedimento	22
Articolo 45 - Modalità di pagamento	22
Articolo 46 - Perfezionamento ed effetti della definizione	22
TITOLO V.....	23
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	23
Articolo 47 - Disposizioni finali	23
Articolo 48 - Entrata in vigore	23

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria e patrimoniali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il Regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, agli strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e extratributarie del Comune di Pavullo nel Frignano.
3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i Direttori di Area e/o i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano le medesime materie in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente Regolamento si devono intendere non più applicabili dal 01 gennaio 2020.

Articolo 2 - Rapporti ed assistenza ai contribuenti e ai cittadini

1. I rapporti con i contribuenti e con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficaci, favorendo la comunicazione in modalità telematica, che deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza dell'istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.
4. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.
5. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote, i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini e ai contribuenti.

6. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate.

Articolo 3 - Individuazione delle entrate comunali

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4 - Determinazione scadenze di versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili che incidono in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti/cittadini.

TITOLO II

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Statuto Del Contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Rateazione;
 - Riscossione coattiva;
 - Rimborsi;
 - Compensazione;
 - Diritto di interpello;
 - Autotutela;
 - Accertamento con adesione.

Articolo 6 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'articolo 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Articolo 7 - Modalità di pagamento delle entrate tributarie

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., nel rispetto della disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 8 - Versamenti minimi delle entrate tributarie

1. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 9 - Attività di verifica e controllo delle entrate tributarie

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - o risorse tributarie comunali,
 - o risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 203/2005, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i.è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento dell'Ufficio Tributi.
3. Tale fondo è destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio Tributi, nonché di personale dipendente del Comune di Pavullo n/f specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle operazioni di verifica e controllo, oltre che al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate. La modalità di costituzione del fondo, la disciplina relativa all'ambito di applicazione dello stesso, i criteri di ripartizione sono demandati alla competenza della Giunta Comunale.

Articolo 10 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - o alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - o all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati,
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
5. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti della procedura di liquidazione, di accertamento e di riscossione, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo anche gli atti di annullamento/rettifica/accoglimento e gli atti ausiliari, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile per l'emanazione degli stessi, nel caso che siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Articolo 11 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 10 comma 3 del presente Regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 12 - Importo minimo per attività di accertamento tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fissato in 15,00 Euro; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

Articolo 13-Recupero bonario per entrate extratributarie

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Direttore di Area e/o il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, sollecita il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a trenta giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 14, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

Articolo 14 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 15 - Interessi moratori per attività di accertamento

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di due punti percentuali;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 16 - Rateizzazione

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del debitore che versi in uno stato temporaneo e obiettivo di difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i.
2. Il Responsabile dell'Entrata Extratributaria, su richiesta del debitore che versi in uno stato temporaneo e obiettivo di difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, di somme certe, liquide ed esigibili di natura extratributaria risultanti o da avvisi di accertamento esecutivo patrimoniale, emesso ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i o da solleciti emessi ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento.
3. Si definisce stato temporaneo e obiettivo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddituale-patrimoniale.
4. Su richiesta del debitore, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di rateizzazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio in base al successivo schema:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
5. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. In presenza di particolari situazioni, motivate nella richiesta di rateizzazione, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata extratributaria può derogare all'importo minimo, alla periodicità, alla scadenza della rata e alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le trentasei rate mensili.
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 15, del presente Regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine per il pagamento dell'atto.
8. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di rateizzazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento stesso.
9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
11. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
12. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa.

Articolo 17 - Rimborsi delle entrate tributarie

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione dell'esito dell'istruttoria entro detto termine al contribuente, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R, di PEC (laddove presente) o di messaggio a mezzo posta elettronica, al contribuente ulteriori

chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data del riscontro da parte del contribuente.

5. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, dalla PEC o dal messaggio di posta elettronica, di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso, gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
6. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'articolo 15, del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore o uguale ad 15,00 Euro.
8. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Articolo 18 - Compensazione di entrate tributarie

1. Il contribuente, nei termini di pagamento del tributo, dovuto a titolo spontaneo o a seguito di attività di controllo dell'ufficio competente, può detrarre dal tributo ancora dovuto eventuali eccedenze versate sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa comunicazione scritta, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a 5.000 euro calcolati per singole annualità d'imposta.

Articolo 19 - Rimborsi Delle Entrate Extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di Regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebitito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura di cui all'articolo 15, del presente Regolamento;

Articolo 20 - Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a entrate oggetto di avvisi di pagamento, solleciti, avvisi di accertamento od ingiunzioni scadute, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione creditoria/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - o importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'articolo 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - o pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - o altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
 - o liquidazione contributi sociali;
 - o Quota statale IMU.

TITOLO III

Riscossione coattiva delle entrate

Articolo 21- Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo extratributario, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata extratributaria procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata extratributaria valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - o il Comune di Pavullo nel Frignano;
 - o l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - o i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata extratributaria individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 22 - Importo minimo per riscossione coattiva

1. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore a 30,00 Euro; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
2. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore a 20,00 Euro.

Articolo 23- Interessi moratori per riscossione coattiva

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 24 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 25 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata extratributaria o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le modalità disciplinate dall'art 16 del presente Regolamento.
2. Al perfezionamento della procedura di rateizzazione che avviene con il pagamento della prima rata, consegue la sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Articolo 26- Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata extratributaria, extratributaria o il soggetto affidatario della riscossione forzata comunica annualmente al Servizio Finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 27 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 26 del presente Regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 11 e al comma 2 dell'articolo 14, con riferimento alle entrate tributarie e extratributarie, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 28 - Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente Regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 29 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 32.
6. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai Regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 30 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo è presentata all'ufficio protocollo dell'ente anche in via telematica attraverso PEC e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 29, comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 29, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 31 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Servizio Tributi è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Servizio Tributi può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Servizio Tributi e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Servizio Tributi, dell'integrazione.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
4. Le risposte fornite dal Servizio Tributi sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pavullo nel Frignano.

Articolo 32 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 30, comma 1 lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II

AUTOTUTELA

Articolo 33 - Esercizio Dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Funzionario responsabile dell'entrata extratributaria deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 34 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 35 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 36 - Esercizio dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Articolo 37 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile e/o di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo esclusivamente relativi ad aree edificabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Articolo38 – Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo .

Articolo39 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - o dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - o su istanza del contribuente entro 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - o su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Articolo 40 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - o il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - o gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - o il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - o il nominativo del responsabile del procedimento.
 - o l'espressa menzione che la mancata comparizione, determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente ed impedisce allo stesso di accedere alla definizione con adesione nell'eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 41 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, compilando il modello predisposto dal Servizio Tributi e disponibile nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Amministrazione, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
5. La presentazione dell'istanza, da parte del contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire per nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati per conto degli altri estingue l'imposizione tributaria anche in capo a questi ultimi derivante dagli eventuali avvisi di accertamento ricevuti in precedenza.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente e/o via e-mail, un invito a comparire, contenente la data, luogo ed nominativo del funzionario responsabile in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Articolo 42 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 43 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, o da un coobbligato per conto di tutti i coobbligati, nominato nelle forme di legge.

Articolo 44. Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente o attraverso contestuale consegna del verbale debitamente sottoscritto dalle parti o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Articolo 45 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 16; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a sua volta, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Articolo 46 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 45, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice:
 - qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 47 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - il Regolamento Comunale per La Disciplina Del Diritto Di Interpello – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 02/04/2016;
 - il Regolamento per L'applicazione Ai Tributi Comunali Dell'istituto Dell'accertamento Con Adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 26/10/2018.
2. Il regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 28/05/2015 si applica esclusivamente ai rapporti pendenti al 31/12/2019 derivanti da ingiunzioni già emesse .
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020